

Sentenza della Corte costituzionale n. 67/2017

Materia: libertà di culto e servizi religiosi; governo del territorio.

Parametri invocati: articoli 2, 3, 8, 19 e 117, secondo comma, lettere c) ed h), della Costituzione.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale.

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

Oggetto: articolo 2 della legge della Regione veneto 12 aprile 2016, n. 12 (Modifica della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 recante “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” e successive modificazioni), introduttivo degli articoli 31*bis* e 31*ter* nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 (Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio).

Esito: illegittimità costituzionale e non fondatezza.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso un giudizio di legittimità costituzionale in relazione all'articolo 2 della legge della Regione veneto 12 aprile 2016, n. 12 (Modifica della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 recante “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” e successive modificazioni), introduttivo degli articoli 31*bis* e 31*ter* nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 (Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio). Il ricorrente ha evocato una pluralità di parametri costituzionali in considerazione della poliedrica portata delle disposizioni contenute nella menzionata normativa regionale. L'articolo 31*bis*, infatti, ritenuto dal ricorrente in contrasto con gli articoli 3, 8 e 19 della Costituzione, attribuisce alla Regione e ai Comuni del Veneto il compito di individuare *“i criteri e le modalità per la realizzazione di attrezzature di interesse comune per servizi religiosi da effettuarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti in materia di culto della Chiesa Cattolica, delle confessioni religiose, i cui rapporti con lo Stato siano disciplinati ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione, e delle altre confessioni religiose”*. In particolare, il ricorrente evidenzia l'esistenza di un'eccessiva genericità e ambiguità della formula contenuta nella normativa regionale richiamata dalla quale, conseguentemente, discenderebbero dei margini applicativi a maglie eccessivamente larghe idonei, pertanto, a dare luogo a *“valutazioni differenziate per le diverse confessioni religiose e applicazioni ampiamente discrezionali e potenzialmente discriminatorie nei confronti di alcuni enti religiosi”*. Il Presidente del Consiglio dei ministri asserisce, inoltre, che la potenziale portata discriminatoria troverebbe origine dalla circostanza che le confessioni religiose abbiano o meno stipulato delle intese con lo Stato, di guisa che queste ultime assurgerebbero surrettiziamente a condizione strumentale all'esercizio della libertà di azione e di organizzazione.

La Corte costituzionale non ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale promossa in questi termini con riferimento al predetto articolo 31*bis*, pur non escludendo che le paventate ripercussioni discriminatorie, non evincibili dal tenore letterale e sistematico della norma, potrebbero tuttavia discendere da eventuali applicazioni illegittime della medesima. Nello specifico, i giudici costituzionali hanno escluso l'esistenza

di profili di incostituzionalità rispetto ai parametri invocati in quanto, se è vero che rappresenta un principio consolidato nella giurisprudenza costituzionale quello secondo il quale la libertà religiosa, di cui quella di culto rappresenta una fondamentale estrinsecazione, non può subordinarsi alla stipulazione di intese con lo Stato da parte delle confessioni religiose, è altrettanto vero che nella normativa in questione non è ravvisabile alcun elemento dal quale possa desumersi una tale forma di discriminazione. Infatti, la norma oggetto di impugnazione, nel riconoscere alla Regione e ai Comuni il compito di individuare i criteri e le modalità per la realizzazione delle attrezzature religiose, prende in considerazione tutte le differenti condizioni giuridiche in cui possono trovarsi le diverse confessioni religiose: quella della Chiesa Cattolica, quella delle confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato siano regolati da intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, Cost., nonché, infine, quella delle altre confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato non siano disciplinati da intese.

La Corte evidenzia che l'eguale libertà delle confessioni religiose di organizzarsi e di operare non implica che debba necessariamente assicurarsi a tutte un'eguale porzione dei contributi o degli spazi disponibili, dovendosi all'uopo dare rilievo alle esigenze, alle disponibilità e alle consistenze riscontrabili nei singoli territori (sentenza n. 63 del 2016).

Oggetto del giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri è, inoltre, l'articolo 31ter, il quale disciplina gli interventi comunali di urbanizzazione per le aree e gli immobili da destinarsi alla realizzazione di attrezzature di interesse comune per servizi religiosi prevedendo, al comma 3, che il soggetto richiedente sottoscriva con il Comune una convenzione contenente un impegno fideiussorio, e che in tale convenzione *“può, altresì, essere previsto l'impegno ad utilizzare la lingua italiana per tutte le attività svolte nelle attrezzature di interesse comune per servizi religiosi, che non siano strettamente connesse alle pratiche rituali di culto”*. Trattasi, ad avviso del ricorrente, di una previsione dalla portata evidentemente ultronea rispetto alle finalità proprie di una disciplina tipicamente urbanistica, invasiva della materia di esclusiva competenza statale dei rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose, nonché di quella relativa alla materia dell'ordine pubblico e sicurezza, rispettivamente contemplate alle lettere c) e h) dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione. La medesima disposizione violerebbe, inoltre, gli altri diritti fondamentali entro i quali è ugualmente riconducibile la libertà religiosa, individuati dal Governo negli articoli 2, 3 e 19 Cost.

A tale proposito, la Corte costituzionale, pur dichiarando la fondatezza della questione di legittimità costituzionale e, conseguentemente, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 31ter, ha argomentato l'accoglimento della questione di costituzionalità inquadrando la disposizione censurata nell'alveo della materia di legislazione concorrente del governo del territorio, di cui all'articolo 117, terzo comma, Cost. Cionondimeno, il Giudice delle leggi ha condiviso le motivazioni addotte dal ricorrente in ordine alla eccentricità di una previsione di tal fatta rispetto al contesto proprio di una legge urbanistica la quale, in quanto tale, dovrebbe mirare esclusivamente ad *“assicurare uno sviluppo equilibrato ed armonico dei centri abitativi ed alla realizzazione dei servizi di interesse pubblico nella loro più ampia accezione, che comprende perciò anche i servizi religiosi”*. In virtù di tali argomentazioni, pertanto, la Corte costituzionale ha definito del tutto irragionevole il contenuto della disposizione di cui all'articolo 31ter, come introdotto dalla legge della regione Veneto 12/2016, in quanto *“incongrua sia rispetto alla finalità perseguita dalla normativa regionale in generale, sia rispetto alla finalità perseguita dalla disposizione censurata in particolare”*.

